

- 2) *La Complejo Agrícola, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.*
- 3) *Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 20 del 27.1.2007.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2008 —
Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans/Commissione**

(Causa T-358/06) (¹)

«Ricorso di annullamento — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Ricorso proposto da una impresa menzionata nella motivazione di una decisione ad essa non indirizzata — Mancanza di interesse ad agire — Irricevibilità»

(2008/C 223/71)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV (Rosmalen, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Smeets e A. Van den Oord, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e A. Nijenhuis, agenti, assistiti da F. Wijckmans, F. Tuytschaever e L. Gyselen, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE [Caso n. COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)] o, in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alla Heijmans NV e alla Heijmans Infrastructuur BV.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV sopporterà le proprie spese, nonché quelle esposte dalla Commissione.*

(¹) GU C 20 del 27.1.2007.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 —
Calebus/Commissione**

(Causa T-366/06) (¹)

«Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2006/613/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea — Atto impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità»

(2008/C 223/72)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calebus, SA (Almería, Spagna) (rappresentante: avv. R. Bocanegra Sierra)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Recchia, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1), nella parte in cui dichiara il sito denominato «Ramblas de Jergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», nel quale è situato un terreno della ricorrente, sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è dichiarato irricevibile.*
- 2) *La Calebus, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.*
- 3) *Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 20 del 27.1.2007.